## Vizi dell'opera, chi è responsabile di cosa? Il vademecum per progettista e direttore dei lavori

Matteo Peppucci - INGENIO 22/06/2018 3856

Vizi dell'opera edilizia: riepilogo delle responsabilità previste per il progettista, il direttore dei lavori e il committente

Partiamo subito dalla pietra miliare che definisce il perimetro delle responsabilità professionali sui vizi/difetti delle opere/progetti, l'art. 1669 del Codice Civile. Intitolato "rovina e difetti di cose immobili", esso recita così: "quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".

In realtà, come si può facilmente evincere dal testo letterale dell'art.1669, l'ambito di applicazione è ristretta al solo appaltatore, tanto che poi è dovuta intervenire la giurisprudenza ad allargare il raggio d'azione, estendendo la responsabilità anche ad altri importanti attori della filiera quali **progettista**, **direttore dei lavori e committente**, che ha **provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione dirett**a, rendendo l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.

Si tratta, quindi, di coloro che hanno collaborato per la realizzazione dell'opera, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera. Vediamo, quindi, di delineare le responsabilità specifiche per ogni singolo attore

#### **Appaltatore**

La responsabilità dell'appaltatore potrebbe essere esclusa:

- quando si tratti di vizi non rilevabili secondo l'ordinaria diligenza;
- quando l'errore da cui originano la rovina o i gravi difetti sia stato segnalato al committente ma quest'ultimo abbia equalmente richiesto di eseguire l'opera;
- quando la rovina o i gravi difetti siano dovuti a caso fortuito;
- quando l'appaltatore non disponga, nella realizzazione dell'opera, di un'autonomia tale da consentire l'imputazione della responsabilità in via esclusiva.

La discriminante fondamentale per verificare di chi è la responsabilità è quello della verifica di chi ha mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'altrui operato. Ciò significa che la presenza di un progetto fornito dal committente (e di conseguenza da un direttore lavori) non toglie all'appaltatore la propria autonomia in ordine ad un vaglio critico del progetto stesso e delle istruzioni che gli vengono impartite dal committente. L'appaltatore è quindi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.

Ma quali sono i gradi di responsabilità? Il **progettista risponde solo dell'errata progettazione,** mentre l'appaltatore va incontro ad una duplice responsabilità, risponde infatti:

- sia nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati;
- sia nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.

Tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, rientra quindi l'esercizio del controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso; e che l'obbligazione dell'appaltatore è di risultato.

Segnaliamo, in merito, l'<u>ordinanza 21959/2017</u> della Corte di Cassazione, secondo cui "*l'appaltatore* è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, se queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister" per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo". Se manca questa prova, "l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

## Direttore dei Lavori e Progettista

Il DL, anche se non è 'costretto' ad essere sempre presente sul cantiere, deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell'arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. E' quindi obbligato ad accertare:

- la progressiva realizzazione dell'opera rispetto al progetto;
- la verifica delle modalità dell'esecuzione;
- la vigilanza in cantiere in merito alle opportune disposizioni.

In soldoni, il DL deve vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

E' stato affermato, in merito, che quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Trattandosi di **responsabilità extracontrattuale**, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto.

#### Casi interessanti

 L'appaltatore, in caso di vizi dell'opera, è responsabile non solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le indicazioni per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo, ma anche se non segnala carenze o errori in merito a un progetto predisposto dal committente al quale egli si attiene in maniera rigida e fedele, secondo le indicazioni ricevute. Il principio è contenuto nella sentenza 25629/2017 della Corte di Cassazione, che peraltro richiama una sua precedente pronuncia (22036/2014), nella quale si è precisato che "l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi". APPROFONDISCI QUI.

- 2. Anche laddove le fessurazioni o le crepe sull'intonaco siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (...) debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art.1669. Il principio è contenuto nella sentenza 10048/2018 della Corte di Cassazione Civile che quindi ha incluso nei vizi gravi dell'opera anche le fessure sull'intonaco oggetto della controversia. APPROFONDISCI QUI.
- 3. Progettista e costruttore devono progettare ed eseguire l'opera considerando attentamente la condizione dell'area di sedime dell'erigendo fabbricato, e ad adottare le conseguenti misure, progettuali o esecutive, necessarie a scongiurare che si verifichino danni rilevanti ex art. 1669 del Codice civile. E' quanto precisato nella sentenza 26552/2017 del 9 novembre della Corte di Cassazione, secondo cui "è del tutto illogica" la distinzione tra difetto addebitabile all'ambiente esterno e vizi del suolo considerati rilevanti dalla giurisprudenza. In definitiva, per non incorrere in possibile responsabilità ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l'opera, progettista e costruttore devono considerare, "secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione". APPROFONDISCI QUI.

Approfondimento: Cassazione: occorre considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo

Progettista e costruttore devono progettare ed eseguire l'opera considerando attentamente la condizione dell'area di sedime dell'erigendo fabbricato, e ad adottare le conseguenti misure, progettuali o esecutive, necessarie a scongiurare che si verifichino danni rilevanti ex art. 1669 del Codice civile.

E' quanto precisato nella <u>sentenza 26552/2017</u> del 9 novembre della Corte di Cassazione, secondo cui "è del tutto illogica" la distinzione tra difetto addebitabile all'ambiente esterno e vizi del suolo considerati rilevanti dalla giurisprudenza.

In definitiva, per non incorrere in possibile responsabilità ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l'opera, progettista e costruttore devono considerare, "secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione".

A rinforzo, la Cassazione ricorda che "in giurisprudenza si insegna che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicché nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione".

Non solo: quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

#### Leggi anche

## 1. Vizi dell'opera: appaltatore responsabile anche per carenze non segnalate

08/11/2017 4335

Cassazione: l'appaltatore, anche se si attiene ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori

L'appaltatore, in caso di vizi dell'opera, è responsabile non solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le indicazioni per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo, ma anche se non segnala carenze o errori in merito a un progetto predisposto dal committente al quale egli si attiene in maniera rigida e fedele, secondo le indicazioni ricevute.

Il principio è contenuto nella sentenza 25629/2017 della Corte di Cassazione, che peraltro richiama una sua precedente pronuncia (22036/2014), nella quale si è precisato che "l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi".

Per questo motivo, gli ermellini sottolineano che "l'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal committente, nei cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione".

Nel caso di specie, ci si riferisce a un appalto pubblico di lavori vari di pavimentazione e arredo di una piazza comunale, che veniva risolto dal comune per inadempimenti e ritardi vari dell'appaltatore, quali: mancata produzione del programma dei lavori e la mancata prova dell'effettivo ordine dei materiali; la tardiva ed inesatta esecuzione della sospensione dei lavori disposta dalla direzione dei lavori per risolvere il problema dell'accordo sul prezzo del marmo, per il quale era stata erroneamente indicata nell'elenco prezzi l'unità di misura in decimetri cubi invece che in metri lineari; l'inesatto adempimento circa il completamento della pavimentazione; l'esecuzione della pavimentazione da parte di altra impresa, in violazione del capitolato speciale; l'esecuzione soltanto del 30 per cento del totale dei lavori a pochi giorni dalla scadenza del termine di completamento delle opere.

Per la ricorrente, la Corte di appello, "in corretta applicazione dell'art. 340 della L.1865 n. 2248, al fine di valutare la legittimità del provvedimento di rescissione contrattuale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti lo stesso, a prescindere da quelli adottati dalla P.A. a giustificazione, valutando l'incidenza delle contestazioni mosse dall'impresa circa l'inadempimento altrui e circa il fatto che l'equilibrio contrattuale fosse pregiudicato da comportamenti, omissioni, circostanze non addebitabili all'impresa", circostanze suscettibili di giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori e consistite, secondo parte ricorrente, nell'assenza di indagini geognostiche ed errori progettuali, nella mancanza nel progetto esecutivo di misure o riferimento a picchetti e capisaldi, nella contemporanea effettuazione di lavori di posa in opera di condotte ed allacciamenti elettrici, di telefonia e di acquedotto da parte delle aziende fornitrici dei relativi servizi, nonché nella sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenza, nell'imposizione dell'approvvigionamento dei mattoni prodotti da una determinata fornace, nell'incidenza della variante esecutiva dell'ottobre 1998 e della controversia insorta tra le parti circa le quantità di lastre di marmo necessarie al compimento dei lavori.

Per la Cassazione, come già approfondito sopra, l'appaltatore avrebbe dovuto segnalare carenze ed errori e, per questo motivo, è responsabile dei vizi dell'opera.

## 2. Vizi dell'opera causati dal suolo: la responsabilità del progettista

17/11/2017 3784

Cassazione: occorre considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo

Progettista e costruttore devono progettare ed eseguire l'opera considerando attentamente la condizione dell'area di sedime dell'erigendo fabbricato, e ad adottare le conseguenti misure, progettuali o esecutive, necessarie a scongiurare che si verifichino danni rilevanti ex art. 1669 del Codice civile.

E' quanto precisato nella sentenza 26552/2017 del 9 novembre della Corte di Cassazione, secondo cui "è del tutto illogica" la distinzione tra difetto addebitabile all'ambiente esterno e vizi del suolo considerati rilevanti dalla giurisprudenza.

In definitiva, **per non incorrere in possibile responsabilità** ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l'opera, **progettista e costruttore devono considerare**, "*secondo la diligenza professionale* e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali,

geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione".

A rinforzo, la Cassazione ricorda che "in giurisprudenza si insegna che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicché nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione".

Non solo: quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

# 3. Vizi dell'opera: anche la fessura sull'intonaco può essere grave. Ecco quando

Matteo Peppucci - INGENIO 07/05/2018 3455

Cassazione: anche le semplici crepe dell'intonaco possono essere annoverate tra i gravi vizi della costruzione ai sensi del codice civile, se sono in grado di compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene

Anche laddove le fessurazioni o le crepe sull'intonaco siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (...) debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art.1669.

E' assolutamente rilevante, il principio 'emesso' dalla sentenza 10048/2018 dello scorso 24 aprile della Corte di Cassazione Civile (disponibile nel file allegato), che quindi ha incluso nei vizi gravi dell'opera anche le fessure sull'intonaco oggetto della controversia, ribaltando la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Milano.

Per la suprema Corte sono da considerare vizi gravi "anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. Viene in tal modo superata la dicotomia, affermata dal C.T.U., che associa la gravità solo a difetti

relativi ad elementi strutturali che hanno impatto su solidità, efficienza e durata del manufatto, mentre gli i danni relativi agli aspetti decorativi ed estetici sfuggono a questa classificazione".

Questa linea interpretativa, in ogni caso, contrasta con quella fatta propria dalla Cassazione (Sez. Unite) con la sentenza 7756/2017: in definitiva, "secondo l'indirizzo ora accolto, anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo".

La crepa sul muro non è solo un difetto estetico, ma può contribuire a creare un danno di ben maggiore dimensione in quanto indebolisce la resistenza dell'edificio. Ciò perché il rivestimento applicato alla struttura "è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche". Quindi, in una situazione del genere, "le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità o no di infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse - pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee riparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa".

## 4. Responsabilità del progettista e dell'appaltatore in caso di errore nel progetto

Nel caso di specie, a seguito del cedimento di un muro di contenimento, il CTU affermava che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento (in quanto privo di opere di drenaggio e di armature in ferro, nonché dotato di fondazioni sottodimensionate) ed indicava come unica soluzione possibile la demolizione del muro con conseguente realizzazione ex novo di un muro dotato di differenti e idonee caratteristiche tecniche.

L'interessante Ord. C. Cass. civ. 21/06/2018, n. 16323, ha riaffermato importanti principi in tema di responsabilità di progettista e appaltatore.

In particolare, con riferimento alla responsabilità del progettista, la Suprema Corte ha ricordato che quest'ultimo, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, nonché del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte a causa dell'errore nella progettazione.

Quanto all'appaltatore, essendo egli tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti. L'appaltatore può quindi andare

esente da responsabilità solo se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire l'opera quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Inoltre, nel caso di danno subito dal committente di un opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni per la responsabilità solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.

- Testo e massime dell'Ord. C. Cass. civ. 21/06/2018, n. 16323
- Un precedente conforme: Ord. C. Cass. civ. 21/09/2017, n. 21959
- Nota sulla responsabilità dell'appaltatore in caso di istruzioni errate del committente

# Responsabilità professionale: alla condotta omissiva si applica la regola del "più probabile che non"

### Cassazione civile, sez. III, sentenza 24/10/2017 n° 25112

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112 affronta la delicata questione della responsabilità professionale ex articolo 2236 cod. civ. in capo a dei professionisti, due avvocati per l'esattezza, nonché dell'accertamento del nesso di causalità tra condotta omissiva e danno.

Nella circostanza per cui è causa, la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi sul comportamento omissivo di due avvocati, convenuti in giudizio da colui il quale aveva ad un tempo conferito loro espresso mandato, per vedersi risarcito dei danni provocati dalla mancata riassunzione del giudizio per licenziamento illegittimo.

Il Tribunale di Milano, autorità dinanzi alla quale veniva inizialmente incardinato il ricorso, riteneva i due avvocati responsabili, ma rigettava la richiesta di risarcimento dei danni per assenza del nesso causale tra la mancata riassunzione ed giudizio di rinvio ed il danno lamentato.

La sentenza veniva impugnata sia relativamente al difetto di prova del danno risarcibile sia in merito all'accertamento della responsabilità professionale.

La Corte d'appello di Milano, accogliendo parzialmente il ricorso, condannava in solido i due avvocati al risarcimento del danno. Gli avvocati, sostenendo l'illegittimità della decisione, separatamente la impugnavano ricorrendo in Cassazione.

La Suprema Corte, previa riunione dei due ricorsi perché coincidenti, osservava che l'accertamento del nesso causale dovesse essere esteso anche alle conseguenze risarcibili sul piano della causalità giuridica.

In altre parole, andava considerato risarcibile anche il mancato vantaggio che il ricorrente avrebbe potuto conseguire se gli avvocati si fossero comportati con la dovuta diligenza.

Inoltre, la Corte affermava che "... in tema di responsabilità per colpa professionale determinata dal non aver compiuto o adempiuto ad un'attività che avrebbe arrecato vantaggio al cliente, la regola del "più probabile che non" si applica tanto all'accertamento del nesso causale tra l'emissione e l'evento danno, quanto all'accertamento del nesso tra il danno e le conseguenze dannose risarcibili".

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Cassazione rigettava i ricorsi dei due avvocati e li condannava al risarcimento dei danni arrecati.

## Vizi dell'opera e responsabilità solidale tra progettista e appaltatore: cosa succede se c'è concorso di colpa

Matteo Peppucci 29/06/2018 2488

## La Cassazione fornisce chiarimenti sulla responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, nel caso in cui l'unico evento dannoso è imputabile a più persone tra le quali progettista e appaltatore

L'ordinanza n.16323 del 21 giugno 2018 della Cassazione è di notevole importanza perché contiene chiarimenti e mette paletti in materia di responsabilità solidale di appaltatore e progettista nel caso in cui l'unico evento dannoso è imputabile a più persone.

Di fatto si sottolinea che "il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all'illecito".

Quindi, resta confermata l'affermazione giurisprudenziale per cui, "in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le

omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse".

Ciò significa che, in caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.1L'appaltatore, in caso di vizi dell'opera, è responsabile non solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le indicazioni per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo, ma anche se non segnala carenze o errori in merito a un progetto predisposto dal committente al quale egli si attiene in maniera rigida e fedele, secondo le indicazioni ricevute. Il principio è contenuto nella sentenza 25629/2017 della Corte di Cassazione, che peraltro richiama una sua precedente pronuncia (22036/2014), nella quale si è precisato che "l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di guanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi". APPROFONDISCI QUI.

- 1. Anche laddove le fessurazioni o le crepe sull'intonaco siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (...) debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art.1669. Il principio è contenuto nella sentenza 10048/2018 della Corte di Cassazione Civile che quindi ha incluso nei vizi gravi dell'opera anche le fessure sull'intonaco oggetto della controversia. APPROFONDISCI QUI.
- 2. Progettista e costruttore devono progettare ed eseguire l'opera considerando attentamente la condizione dell'area di sedime dell'erigendo fabbricato, e ad adottare le conseguenti misure, progettuali o esecutive, necessarie a scongiurare che si verifichino danni rilevanti ex art. 1669 del Codice civile. E' quanto precisato nella sentenza 26552/2017 del 9 novembre della Corte di Cassazione, secondo cui "è del tutto illogica" la distinzione tra difetto addebitabile all'ambiente esterno e vizi del suolo considerati rilevanti dalla giurisprudenza. In definitiva, per non incorrere in possibile responsabilità ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l'opera, progettista e costruttore devono considerare, "secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione"